

STATUTO REGIONALE

Delegazione Regionale Veneto del

“V.I.D.E.S.”

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE DONNA

EDUCAZIONE SVILUPPO

Art. 1 Denominazione, sede legale, sedi operative

E' costituita, con durata illimitata, l'Associazione di volontariato denominata Delegazione Regionale Veneto del "V.I.D.E.S." (Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo) - Onlus (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), Associazione non riconosciuta ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del Codice civile.

L'organizzazione ha sede legale a Padova, in Riviera San Benedetto, n.88.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Le attuali sedi operative sono:

- Padova, (PD), Riv. S. Benedetto 88;
- Novale di Valdagno, (VI), Via Gardini, 1;
- Conegliano, (TV), Via Madonna, 20.

L'associazione, oltre alle provincie di Padova, Vicenza e Treviso è presente, attraverso soci e simpatizzanti, anche in altre realtà territoriali.

L'organizzazione di Volontariato Delegazione Regionale Veneto del "V.I.D.E.S." - Onlus, detta anche "V.I.D.E.S. Veneto", è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 2 Natura e finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e ispirandosi ai principi della solidarietà e della democrazia, si prefigge tra gli scopi principali quelli di:

- 1) *Promuovere* tra i giovani la cultura della solidarietà e gratuità, della difesa dei diritti umani, in particolare dei bambini, delle donne, dei giovani che si trovano a vivere situazioni di marginalità o di non – benessere, anche in coordinamento con altre associazioni, enti, istituzioni;
- 2) *Promuovere* il volontariato soprattutto giovanile secondo il sistema educativo di Don Bosco, puntando su un protagonismo dei giovani come cittadini attivi e responsabili nella costruzione del bene comune;
- 3) *Sviluppare* particolarmente la dimensione educativa, culturale, sociale nella realizzazione delle finalità dell'Associazione;
- 4) *Creare* luoghi, modalità di incontro e iniziative varie tra persone di differente nazionalità e cultura, affinché la loro integrazione avvenga in più direzioni, nella valorizzazione della diversità, nel rispetto dei diritti umani, della solidarietà e della pace;
- 5) *Favorire* la diffusione della lingua italiana tra le persone provenienti da altri Paesi per elevare i livelli di autonomia, comunicazione e apprendimento attraverso un ruolo da protagonisti attivi;
- 6) *Prevenire* forme di disagio in ambito familiare e giovanile;
- 7) *Contribuire* al miglioramento della qualità della vita.

La Delegazione Regionale Veneto del "V.I.D.E.S." aderisce nell'ambito delle finalità al VIDES Nazionale, tuttavia la Delegazione Regionale Veneto gode di piena autonomia amministrativa, finanziaria, gestionale e patrimoniale rispetto a tale Associazione.

Art. 3 Compiti

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

Per raggiungere i fini di cui al precedente articolo, la Delegazione Regionale Veneto del "VIDES", o "VIDES Veneto" **lavora prevalentemente nell'AMBITO SOCIALE**, in particolare si propone di compiere le seguenti attività di volontariato:

- 1) **Nell'area Socio - Assistenziale**

- a) servizi presso i Centri di Aiuto alla Vita;
- b) assistenza ai minori;
- c) servizi offerti alle cosiddette "famiglie aperte" con particolare attenzione alla promozione della donna;
- d) interventi con riferimento al disagio giovanile (drop-outs, tossicodipendenti, disoccupati ecc.);
- e) servizi di accoglienza per stranieri, in particolare per le giovani donne: - iniziative varie di incontro tra persone di differente nazionalità e cultura, affinché la loro integrazione avvenga in più direzioni, nella valorizzazione della diversità, nel rispetto dei diritti umani, della solidarietà e della pace; - corsi di lingua italiana tra persone provenienti da altri Paesi per elevare i livelli di autonomia, comunicazione e apprendimento;
- f) servizi a favore di persone anziane: corsi di formazione e animazione per migliorare la qualità della vita delle persone anziane;
- g) assistenza dentro e fuori l'ambiente carcerario organizzando servizi di lingua italiana e/o corsi formativi;
- h) campi di lavoro, campi estivi;
- i) programmi per la formazione di volontari in campo sociale;
- l) progetti di formazione specifici per il Servizio Civile.

2) Nell'area Culturale –Educativa

- a) assistenza scolastica a favore di bambini, giovani in situazioni di marginalità;
- b) assistenza educativa a favore di bambini, giovani che si trovano in qualsiasi forma di povertà;
- c) percorsi di animazione giovanile e promozione della donna;
- d) servizi di alfabetizzazione, in particolare in favore di stranieri;
- e) percorsi di integrazione per immigrati;
- f) iniziative interculturali e interreligiose;
- g) collaborazione con altre Associazioni;
- h) iniziative di educazione ad una attenzione verso i Paesi più impoveriti;
- i) programmi e percorsi di formazione di volontari in campo internazionale;
- l) iniziative dirette ad organizzare un sostegno a quanti già operano nei Paesi più poveri.

3) Nell'area Socio - Sanitaria

- a) attività rivolte alle famiglie, anche dentro alle strutture di consulenza alle stesse;
- b) educazione sanitaria per extracomunitari.

Le suddette attività saranno realizzare con l'opera gratuita dei soci della Delegazione di cui all'art. 4 presente Statuto.

Art. 4 Soci

Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

I soci decadono il 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale non hanno versato la quota associativa prevista.

Art. 5 Diritti, doveri dei soci

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione e di candidarsi per le cariche sociali.

Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell'Associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo Statuto.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.

Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

Gli aderenti hanno l'obbligo di versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'assemblea dei soci.

Art. 6 Organi della Delegazione Regionale Veneto

Sono organi della Delegazione Regionale:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente Regionale.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 7 Assemblea e diritto di voto

L'Assemblea è composta dai soci della Delegazione Regionale Veneto del "V.I.D.E.S." e tutti i soci hanno diritto di voto.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art. 8 Poteri dell'Assemblea e sua convocazione

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, a mezzo di avviso scritto spedito almeno 20 giorni prima della data fissata, indicandone il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria può essere convocata anche in altre occasioni e/o a richiesta di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è di norma presieduta dal Presidente dell'Associazione, il quale chiama a fungere da segretario un membro della Delegazione stessa e, ove occorra, nomina due scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea medesima.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà più uno dei soci aderenti, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea in sede ordinaria sono prese a maggioranza semplice dei voti validamente espressi.

Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- a) deliberare sul programma e sull'attività poliennale ed annuale della Delegazione, sul bilancio preventivo e consuntivo;
- b) nominare tra i soci da sette a undici Consiglieri membri del Consiglio Regionale (il numero deve essere dispari).

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti i 3/4 dei soci aderenti, e le sue deliberazioni sono valide con il voto favorevole dei tre quarti dei votanti.

Spetta all'Assemblea Straordinaria:

- a) deliberare sulle eventuali modifiche dello Statuto;
- b) deliberare, in caso di scioglimento, circa le richieste di cui all'art. 18 del presente Statuto.

Art. 9 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di promuovere ed attuare le linee programmatiche stabilite dall'Assemblea e dall'amministrazione della Delegazione.

Esso è composto:

- da un numero dispari di membri e precisamente da sette a undici Consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci.

Al loro interno i membri del Consiglio Direttivo nominano il Presidente e il Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha durata triennale ed i suoi membri sono rieleggibili per ulteriori tre mandati.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) promuovere l'Associazione VIDES nell'ambito Regionale;
- b) stabilire tempi, modi e strumenti per la realizzazione delle linee programmatiche e delle deliberazioni approvate dall'Assemblea e coordinare le attività;
- c) predisporre gli ordini del giorno dell'Assemblea ordinaria;
- d) nominare commissioni particolari all'interno della Delegazione;
- e) decidere sull'eventuale richiesta di contributi ai soci per la realizzazione delle attività sociali;
- f) deliberare il rinnovo dell'iscrizione al Registro Regionale del Volontariato e l'eventuale integrazione delle nuove sedi operative, nonché in merito alla richiesta di cancellazione, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 40 del 30 agosto 1993 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato";
- g) redigere, in caso di iscrizione al Registro di cui al punto precedente, la relazione dell'attività svolta, da presentare alla Regione Veneto come disposto dalla Legge n. 40/1993;
- h) eleggere tra i soci un tesoriere, il quale si occuperà precipuamente dei compiti amministrativo-contabili inerenti la Delegazione.

Per attività particolari il Consiglio Direttivo può istituire pro tempore apposite commissioni.

Art. 10 Il Presidente della Delegazione Regionale Veneto

Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo tra i membri eletti dall'Assemblea; dura in carica quanto il Consiglio Direttivo (tre anni) e può essere rieletto per ulteriori tre mandati.

Egli convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Rappresenta la Delegazione Regionale di fronte ai terzi ed alle autorità.

Egli può, in caso di urgenza, assumere iniziative e prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo salva successiva ratifica alla prima riunione.

In caso di urgenza e di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice-Presidente e, in subordine, dal Consigliere più anziano.

Art. 11 Patrimonio

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.

Art. 12 Formazione del bilancio

Il Bilancio della Delegazione Regionale Veneto del "VIDES" è annuale e coincide con l'anno solare.

Il bilancio consuntivo è redatto dal tesoriere. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative ad un anno.

Il bilancio preventivo è elaborato dal tesoriere. Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

In caso di indisponibilità del Tesoriere, i suoi compiti sono assunti temporaneamente da un altro membro scelto dal Consiglio Regionale.

Art. 13 Approvazione del bilancio

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea con voto palese a maggioranza semplice dei voti validamente espressi entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni socio.

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea nella stessa seduta, con voto palese a maggioranza semplice dei voti validamente espressi.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni socio.

Eventuali rilievi critici nei confronti di spese o entrate, evidenziati dai soci, sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea.

Art. 14 Le convenzioni

Le convenzioni tra la Delegazione Regionale Veneto del "VIDES" e altri enti e soggetti sono deliberate dall'Assemblea ordinaria.

La convenzione è stipulata dal Presidente della Delegazione, il quale delibera sulle modalità di attuazione della stessa.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

Art. 15 Collaboratori di lavoro autonomo

La Delegazione Regionale Veneto del "VIDES" può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo per sopperire a specifiche esigenze ma nei limiti previsti dalla L.266/1991.

Art. 16 Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

Gli aderenti alla Delegazione Regionale Veneto del "VIDES" sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione risponde con il proprio patrimonio dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

La Delegazione Regionale Veneto del "VIDES" può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 17 Rapporti con altri enti e soggetti

La Delegazione Regionale Veneto del "VIDES" coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle proprie finalità di solidarietà.

Partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Art. 18 Durata e scioglimento della Delegazione

La Delegazione Regionale Veneto ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione durante la sua vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 19 Cariche sociali

La partecipazione alle cariche sociali è a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese, purché autorizzate dal Consiglio Direttivo e debitamente documentate e giustificate.

Art. 20 Regolamenti

L'organizzazione e l'attività dell'Associazione sono disciplinate da un regolamento interno predisposto o modificato dal Consiglio Regionale e sottoposto per l'approvazione e la delibera all'Assemblea.

Il regolamento interno è coerente con lo Statuto e rispetta i principi su cui si conforma lo Statuto stesso.

Art. 21 Norme di rimando

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di Associazioni, con particolare riferimento alla legge 266 dell'11 agosto 1991 anche relativamente al diritto di ottenere esoneri e agevolazioni fiscali.

Il presente Statuto è stato approvato in Assemblea straordinaria in data 18 marzo 2012 e successivamente registrato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Padova, Ufficio territoriale di Padova 1 in data 18 giugno 2012 con registrazione N. 7764.

La Presidente

Silvia Crafa